

XXXV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6 - 8 ottobre 2022

MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

<u>Abstract</u>: si chiede di prevedere che la trattazione degli atti di impugnazione (appello e ricorso per cassazione) avvenga con contraddittorio orale e la presenza necessaria del difensore; conservazione del potere autonomo di impugnazione del difensore.

Si chiede l'adozione di criteri trasparenti e predeterminati per legge, di rango primario, per la redazione dei Progetti organizzativi delle Procure.

Riserva per l'accesso al corso di mediatore, e la conseguente qualifica, a favore degli avvocati iscritti all'Albo.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in Lecce

PREMESSO CHE

- con la Legge 27 settembre 2021, n. 134 il Governo è stato delegato (nel temine di anni uno a far tempo dalla entrata in vigore della delega, 19 ottobre 2021):
 - o a modificare il codice di procedura penale, le norme di attuazione del codice di procedura penale, il codice penale e la collegata legislazione speciale, nonché le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle Procure della Repubblica;
 - o a revisionare il regime sanzionatorio dei reati;
 - o ad introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, oltre ad una disciplina organica dell'ufficio del processo;
- il Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2022 ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega, che si propone di realizzare una riforma

della giustizia penale ampia, organica e di sistema e che ha come comune denominatore la piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione Europea;

- il filo conduttore della riforma è ispirato dalla duplice finalità di:
 - 1) perseguire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (che prevedono la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio, entro il 2026) puntando sia sulla digitalizzazione della giustizia penale sia sullo sviluppo del processo telematico;
 - 2) completare il percorso avviato con le disposizioni immediatamente precettive di cui all'art. 2 della Legge 27 settembre 2021, n. 134 (improcedibilità azione penale derivante dal superamento dei termini massimi dei giudizi di impugnazione);
- la delega è intervenuta sull'intero processo penale, nelle sue diverse fasi e gradi: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo *in absentia*, ai giudizi di impugnazione, ivi compresa la fase dell'esecuzione penale;

RITENUTO CHE

- molteplici e pregevoli interventi sono stati previsti per rendere efficiente la giustizia penale;
- detto obiettivo è da perseguire nel rigoroso rispetto sia delle garanzie difensive dell'autore del reato sia della persona offesa;
- nella generalità dei casi il Governo ha conseguito il risultato pur valorizzando l'effetto deterrente della pena (resa maggiormente effettiva e tempestiva) incentivando la definizione anticipata del procedimento penale, riducendo le impugnazioni e affiancando al processo penale senza pretese di sostituzione anche la mediazione penale nel rispetto sia della Direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Direttiva 2012/29/UE) e con la Dichiarazione di Venezia adottata dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa il 13 dicembre 2021;
- residuano alcuni rischi di compromissione delle garanzie difensive sia della persona offesa, per quanto attiene la disciplina transitoria individuata in relazione alla mutata procedibilità a querela di taluni reati sia in relazione all'adozione dei progetti organizzativi che le Procure della Repubblica si apprestano ad adottare, sia in relazione all'autore del reato per quanto attiene alle impugnazioni;
- lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, all'art. 581 comma 1-quater c.p.p. prescrive che con l'atto d'impugnazione del difensore venga depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la

pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza. Detta novella ha come diretta conseguenza l'impossibilità in capo al difensore, qualora non abbia avuto o non abbia più contatti con l'imputato, di poter presentare regolare atto d'appello con conseguentemente violazione del principio di conservazione che regola le impugnazioni;

- lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134 all'art. 598-bis c.p.p. prescrive che la Corte d'Appello provvede sull'appello in camera di consiglio, giudicando sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti salvo espressa richiesta di partecipazione da parte dell'appellante e, in ogni caso, dell'imputato o del suo difensore da presentarsi a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'art. 601 c.p.p. o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. Detta disposizione non appare compatibile con l'impianto codicistico che si fonda sull'oralità e l'immediatezza; si ritiene più opportuno, modificare la norma prevedendo come criterio residuale quello della trattazione scritta;
- lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134 stabilisce che l'accesso ai corsi formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale, contrariamente si ritiene opportuno che l'accesso ai corsi venga riservato agli avvocati iscritti all'albo.

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per l'adozione di interventi normativi volti a prevedere:

- una maggiore tutela della persona offesa escludendo espressamente l'applicazione della presente riforma per i procedimenti penali già iscritti o pendenti;
- l'adozione di criteri trasparenti e predeterminati per legge, di rango primario, di priorità in base ai quali le Procure dovranno redigere i progetti organizzativi nel rispetto del principio di cui all'art. 112 Cost.;
- di mantenere invariato l'impianto delle impugnazioni sia rispetto al principio di conservazione che ai principi di oralità ed immediatezza;

- di riservare l'accesso al corso di mediatore, e la conseguente qualifica, agli avvocati iscritti all'Albo.

Parma-Lecce, 5 settembre 2022

Avv. Donata Giorgia CAPPELLUTO

(sottoscrizione mediante firma digitale)